

## Sommario

Articolo 1 – Premesse.....	3
Articolo 2 – Riferimenti programmatici .....	3
Articolo 3 – Attività.....	3
Articolo 4 – Programma pluriennale delle attività .....	4
Articolo 5 – Attività non programmate o non programmabili.....	5
Articolo 6 – Incarichi .....	5
Articolo 7 – Budget .....	7
Articolo 8 – Modalità di finanziamento della Società .....	7
Articolo 9 – Incarichi finanziati con fondi comunitari o statali .....	7
Articolo 10 – Rendicontazione e modalità di liquidazione .....	8
Articolo 11 – Spese di comunicazione .....	8
Articolo 12 – Modalità di svolgimento delle prestazioni nel periodo di transizione.....	9
Articolo 13 – Rapporti con la Giunta regionale, il Consiglio regionale e con gli Enti del SiReg.....	9
Articolo 14 – Utilizzo degli spazi nelle sedi regionali .....	9
Articolo 15 – Relazioni periodiche, verifiche e contenzioso.....	10
Articolo 16 – Misurazione della qualità .....	10
Articolo 17 – Valutazioni delle prestazioni.....	10
Articolo 18 – Obblighi in materia di riconciliazione e consolidamento dei conti .....	11
Articolo 19 – Decorrenza e durata .....	11
Articolo 20 – Patto di riservatezza e trattamento dati personali della Giunta regionale .....	11
Articolo 21 – Responsabilità e manleva .....	12
Articolo 22 – Definizione delle controversie .....	12
Articolo 23 – Modifiche alla convenzione quadro.....	12

## CONVENZIONE QUADRO

### TRA

**la Giunta regionale della Lombardia**, di seguito anche “la Giunta”, codice fiscale n. 80050050154, nella persona di ..... nato il ..... a.....  
domiciliato per la carica presso la sede di Regione Lombardia, posta in Milano, Piazza Città di Lombardia, n. 1, autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù della dgr n.....del ;

### E

**la Società Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti S.p.A. – ARIA S.p.A**, di seguito anche “la Società”, codice fiscale n. ...., con sede in Milano, via ..... nella persona dell'Amministratore unico ....., nato ..... a ..... domiciliato per la carica in Milano, via .....,

La Giunta e la Società sono anche dette, congiuntamente, le “Parti”.

### PREMESSO CHE:

1. l'articolo 48 dello Statuto regionale (l.r. Statutaria 1/2008) prevede che le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie ed altri organismi istituiti ed ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione;
2. l'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 “Disposizioni legislative per l'attuazione del Documento di Programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2007” ha istituito il Sistema regionale e, gli allegati A1 ed A2 della medesima legge hanno definito i soggetti che lo costituiscono;
3. l'articolo 1, comma 1 *ter*, della l.r. 30/2006 dispone che i compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti del Sistema regionale come individuati, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle competenze attribuite;
4. In esecuzione della legge regionale 3 aprile 2019, nr. 6, il 1° luglio 2019, è divenuta efficace l'incorporazione di Arca S.p.A in Lispa e contestualmente Lispa ha assunto la denominazione “Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti S.p.A.” (ARIA S.p.A.) e il 1°luglio 2020 è divenuta efficace l'incorporazione di Infrastrutture lombarde S.p.A. in ARIA S.p.A.;
5. In esecuzione dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale 27 dicembre 2021 nr. 24, il 1° luglio 2022 è divenuta efficace l'incorporazione di Explora S.p.A. in ARIA S.p.A.;
6. la Giunta regionale, nell'ambito del Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con DCR n. XI/64 del 10 luglio 2018, definisce annualmente, anche attraverso il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) e la sua Nota di Aggiornamento, gli indirizzi operativi cui i soggetti del Sistema regionale devono attenersi;
7. la Giunta regionale, con delibera n. 3833 del 17 novembre 2020 ha approvato il piano triennale per la trasformazione digitale 2021/23 stabilendo che gli interventi strategici indicati nel Piano triennale troveranno in parte preponderante, attuazione con il Piano pluriennale delle attività da affidare ad ARIA S.p.A.;

8. l'articolo 1, comma 1 quater, della l.r. 30/2006, dispone che le modalità di raccordo tra la Regione e gli enti di cui al comma 1ter, la puntuale individuazione dei compiti e delle attività affidate, la disciplina dell'effettivo esercizio e la relativa data di decorrenza sono stabilite con apposite convenzioni, predisposte secondo schemi approvati dalla Giunta regionale. Il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, dello Statuto d'autonomia, può stipulare le convenzioni di cui al presente comma, sentita la Giunta regionale;
9. l'art. 4 dello Statuto societario "Oggetto sociale" individua le attività proprie di ARIA S.p.A., prevedendo che la Società operi secondo il modello dell' "in house providing" con oltre l'80% del proprio fatturato effettuato nello svolgimento di attività affidate da Regione Lombardia e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società;
10. con delibera 22 settembre 2021 n. 643 "Aggiornamento, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2014, dell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66", adottata ai sensi dell'art. 9 del D.L. 66/2014 convertito dalla Legge n. 89/2014 e dell'art. 5 del DPCM 11 novembre 2014, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato l'aggiornamento del suddetto elenco comprendendo, per Regione Lombardia, ARIA S.p.A.;
11. il codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016), ha previsto agli artt. 5 e 192, il regime speciale degli affidamenti in *house*, disponendo una particolare disciplina per gli affidamenti aventi ad oggetto servizi reperibili sul mercato in regime di concorrenza;
12. con dgr n. 6520 del 20 giugno 2022 "Nuova disciplina del controllo analogo sulle Società in *house* di Regione Lombardia" sono dettate le modalità con cui Regione Lombardia attua il controllo analogo sulle proprie Società, tra le quali anche ARIA S.p.A., come confermato dalla dgr n. 1785 del 21 giugno 2019;
13. con dgr n. 1132 del 28 dicembre 2018 "XII provvedimento organizzativo 2018", all'allegato D "Modalità applicative della valutazione delle prestazioni dei Direttori Generali di Enti Dipendenti e Società in *house*" sono stati definiti i parametri per la misurazione della performance dei Direttori Generali di Enti Dipendenti e Società in *house* tra le quali anche ARIA S.p.A.;
14. ARIA S.p.A. è stata iscritta nell'elenco ANAC delle Società in *house* previsto dall'art. 192 del codice dei contratti pubblici al numero 0009693.

## **Articolo 1 – Premesse**

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione Quadro e delineano i presupposti per avvalersi della Società quale struttura di riferimento per le attività di cui ai successivi articoli, fermo restando il rispetto dei principi di convenienza tecnico-economica, di contenimento e razionalizzazione della spesa.

## **Articolo 2 – Riferimenti programmatici**

1. La Società opera all'interno del Sistema regionale della Giunta, in coerenza con il PRS tempo per tempo vigente e con gli indirizzi programmatici per gli enti e le Società regionali individuati nel DEFR. La Società concorre alla realizzazione delle politiche e delle azioni regionali, definite dalla Giunta. Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 1 comma 1 ter l.r. 30/2006 svolge le attività previste nella presente Convenzione per il tramite di ARIA S.p.A.

## **Articolo 3 – Attività**

1. Al fine di garantire l'assistenza, il supporto e l'attuazione delle politiche regionali, la Società, esplicando prevalentemente le funzioni di Centrale di committenza regionale, svolgerà in favore di Regione Lombardia le attività previste all'art.4.2 dello Statuto nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni ad essa applicabili.
2. La Società supporta la Regione Lombardia e gli Enti del Sistema regionale nell'applicazione delle normative di settore connesse ai ruoli, compiti e attività sopra descritte, ivi incluse quelle inerenti la tutela dei dati personali per le informazioni trattate anche in via automatica, il codice

dell'amministrazione digitale e relativi collegati, nonché quanto disposto dall' Agenzia per l'Italia digitale (AGID) o sue emanazioni ovvero altri Enti preposti alla digitalizzazione della pubblica amministrazione.

3. La Società opera per la razionalizzazione ed il miglioramento del controllo e governo della spesa regionale, al fine di creare un ciclo integrato di analisi e miglioramento continuo sulla base di tutti i dati raccolti dalle diverse fonti informative gestite, supportando dunque la Regione Lombardia nella definizione delle strategie di razionalizzazione e di adozione di nuovi modelli di acquisizione e governo della spesa.
4. La Società opera come Polo Tecnico Organizzativo degli Enti regionali, al fine di favorire l'interconnessione fra gli stessi, in coerenza con gli indirizzi nazionali di AGID ove applicabili e di altri Enti preposti alla digitalizzazione della pubblica amministrazione.

#### **Articolo 4 – Programma pluriennale delle attività**

1. Il Programma pluriennale delle attività individua il complesso delle attività, tra quelle statutariamente previste al precedente articolo 3, che la Società svolge in coerenza con gli atti della programmazione regionale, nel corso degli esercizi finanziari ricompresi nel bilancio di previsione regionale, indicando anche le risorse diverse dai trasferimenti regionali.
2. La Società presenta il Programma pluriennale delle attività alla Giunta, per la relativa approvazione, entro il 30 novembre di ogni anno, in raccordo con le singole Direzioni regionali competenti per materia. Queste ultime dovranno far pervenire alla Società, entro il 15 ottobre di ogni anno, le proprie proposte di attività.
3. Il Programma pluriennale delle attività e il relativo prospetto di raccordo finanziario sono approvati dalla Giunta unitamente al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale. Il prospetto di raccordo finanziario contiene la denominazione e la descrizione sintetica delle attività della Società e le risorse per singola annualità, con l'indicazione, per ogni attività, della quota del contributo di funzionamento a carico di Regione Lombardia, così come determinato al successivo articolo 8. Il Programma pluriennale delle attività contiene l'indicazione delle eventuali altre fonti di copertura dei costi (contributi da autorità sovranazionali, nazionali e corrispettivi da Enti del SiReg) ed evidenzia le eventuali attività che superino il triennio autorizzatorio.
4. Tutte le attività declinate nel Programma pluriennale delle attività e suoi aggiornamenti sono coperte da:
  - a. contributo di funzionamento con relativo capitolo di spesa del bilancio regionale che ne assicura la copertura finanziaria;
  - b. capitoli di spesa del bilancio regionale che assicurano la copertura finanziaria per i costi non coperti da contributo di funzionamento di cui all'art. 6 comma 6 lettera e);
  - c. eventuali contributi da fondi europei;
  - d. eventuali contributi di altra provenienza (SiReg, etc.);
  - e. entrate proprie della Società.
5. L'avvenuta approvazione da parte della Giunta del programma di attività e del relativo prospetto di raccordo costituisce autorizzazione all'avvio delle relative attività che devono essere declinate di norma entro il mese di febbraio di ogni anno in incarichi attribuiti con decreto dalla Direzione committente, secondo le modalità e con i contenuti di cui al successivo articolo 6. Le Direzioni committenti adottano, di norma entro il mese di febbraio di ogni anno, gli impegni di spesa a garanzia della copertura finanziaria dei costi non imputabili a contributo di funzionamento, per il periodo di espletamento dell'incarico.
6. La Società garantisce l'erogazione dei servizi e delle attività affidate, utilizzando risorse e competenze proprie e/o avvalendosi di operatori economici selezionati attraverso le procedure previste dalle normative di settore.
7. La Società è tenuta ad adempiere alle disposizioni normative in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge 190/2012 e di trasparenza di cui al D. Lgs. 33/2013. Quando la Società ha in capo, in base ad esplicita delega degli uffici competenti in materia di Regione Lombardia, l'attività di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed Enti pubblici e privati a valere su fondi regionali, provvede alla pubblicazione

di cui agli artt. 26 e 27 dello stesso D. Lgs 33/2013.

8. La Società, qualora Regione Lombardia abbia affidato fondi pubblici per la gestione di misure di aiuto di Stato, applica le regole ed i vincoli decisi da Regione in tema di applicazione della disciplina prescelta per l'inquadramento ai fini della istruttoria, concessione ed erogazione di agevolazioni e contributi e, in caso di aiuti di Stato, adempie agli obblighi imposti dalla normativa europea e statale, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 52, comma 7, della legge 234/2012, dandone esplicito riferimento nei relativi atti.
9. Il programma pluriennale della Società in qualità di centrale di committenza unica/soggetto aggregatore e la relativa attuazione si svolgeranno in raccordo e sulla base delle risultanze del Tavolo Tecnico degli Appalti di cui alla l.r.33/2007, art. 1, comma 3 ter, atteso che attraverso il tavolo si definisce la programmazione, la pianificazione e la gestione degli acquisti e il controllo della spesa aggregata riferita alle attività di approvvigionamento di Regione e degli Enti del Sistema regionale di cui alla l.r.30/2006.

## **Articolo 5 – Attività non programmate o non programmabili**

1. Ulteriori attività non prevedibili in sede di definizione del Programma pluriennale delle attività, di cui al precedente articolo 4, potranno essere successivamente concordate, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili, purché coerenti con la *mission* istituzionale della Società, con le disposizioni della presente Convenzione Quadro e con gli obiettivi della programmazione regionale.
2. Le suddette attività, concordate con la Società ai sensi del comma 1 e approvate con delibere di Giunta regionale che aggiornano il Programma pluriennale delle attività, devono essere ricomprese nell'ambito dell'aggiornamento del prospetto di raccordo finanziario che avviene in sede di assestamento del bilancio regionale.
3. Ulteriori aggiornamenti antecedenti e successivi al periodo di assestamento di bilancio, sono disposti con apposite delibere di Giunta regionale. Tali delibere possono essere assunte al massimo entro il 30 novembre di ogni anno.
4. Le attività di cui al presente articolo devono comunque tenere conto dei limiti di spesa fissati dalla normativa vigente.
5. Le attività aggiornate secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3 devono essere successivamente declinate in incarichi approvati con decreto della Direzione committente entro 30 giorni dalla deliberazione regionale di approvazione di dette variazioni, secondo le modalità e con i contenuti di cui al successivo art. 6. Con tale atto le Direzioni stesse provvedono ad adottare l'impegno di spesa per la copertura finanziaria dei costi non imputabili a contributo di funzionamento, per il periodo di espletamento dell'incarico.

## **Articolo 6 – Incarichi**

1. La Società, rispetto a ogni servizio/attività richiesto dalle Direzioni regionali committenti e ricompreso nel Programma pluriennale delle attività, deve presentare, nei tempi utili all'adozione degli atti di cui all'art. 4 comma 5, alle medesime Direzioni, un'offerta tecnico- economica con indicazione delle giornate uomo - comprese quelle di eventuali somministrati - direttamente impegnate nella commessa e dei costi non coperti dal contributo di funzionamento (consulenze, beni di consumo, servizi professionali, servizi tecnici, servizi informatici dedicati, spese di pubblicazione; contributi ANAC, spese di registrazioni contratti, etc.).
2. Riguardo agli incarichi aventi ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, ex art. 192 d.lgs.nr. 50/2016, per consentire alle Direzioni regionali committenti le valutazioni di congruità previste dalla legge, la Società presenta alle medesime Direzioni un'offerta tecnico- economica con indicazione delle giornate uomo - comprese quelle di eventuali somministrati - direttamente impegnate nella commessa, della tariffa applicata e rappresentativa degli oneri del personale direttamente impegnato sulla commessa (personale di line) e della quota figurativa del contributo di funzionamento imputata all'incarico stesso. La quota figurativa del Contributo di funzionamento comprende i costi del personale direttamente impiegato nella commessa, del personale di staff e i costi generali della Società e viene determinata parametricamente

applicando al valore complessivo del contributo di funzionamento la percentuale risultante dal rapporto tra le giornate uomo del personale direttamente impegnato nell'incarico e le giornate uomo impegnate nel complessivo Programma delle attività al netto delle giornate uomo per attività non retribuite dal contributo di funzionamento.

3. Per gli incarichi da spendere su contributi o fonti di finanziamento di autorità nazionali o europee, la Società presenterà un'offerta tecnico-economica coerente con le disposizioni previste dalla normativa comunitaria o nazionale in tema di rendicontazione dei costi.
4. Le Direzioni committenti effettuano le opportune verifiche e, nel caso di incarichi aventi ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le valutazioni di cui all'articolo 192, comma 2 del d.lgs. nr. 50/2016, anche sulla base delle tariffe applicate ai sensi dell'art 17 commi 2 e 3.
5. Le Direzioni committenti comunicano le eventuali modifiche che ritengono necessario apportare; una volta concordato il testo finale adottano gli atti di cui all'art. 4 comma 5 o all'art. 5 comma 5.
6. Gli incarichi devono contenere i seguenti elementi:
  - a) l'oggetto delle attività, che deve essere determinato (ad esempio contenuto della prestazione richiesta, modalità di esecuzione della stessa, livelli minimi di servizio);
  - b) missione, programma e, dove possibile, risultato atteso del PRS;
  - c) linea di intervento strategico degli "Indirizzi strategici per la trasformazione digitale di Regione Lombardia", se pertinente;
  - d) numero d'iscrizione all'elenco ANAC delle Società in *house*: 0009693;
  - e) eventuali costi esterni non imputabili al contributo di funzionamento (consulenze, beni di consumo, servizi professionali, servizi tecnici, servizi informatici dedicati, spese di pubblicazione; contributi ANAC, spese di registrazioni contratti, ect.) e solo per gli incarichi connessi a contributi o fonti di finanziamento di autorità nazionali o europee, i corrispondenti costi. Il numero di giornate/uomo, successivamente alla stipula, potrà variare in funzione dell'effettivo andamento dell'incarico; per gli incarichi relativi a servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, la quota figurativa di contributo di funzionamento determinata secondo le modalità di cui al comma 2;
  - f) la decorrenza dell'incarico e la sua durata;
  - g) le modalità e i tempi di rendicontazione delle attività di norma su base annuale per gli incarichi relativi alla parte ICT che prevedono la validazione dei servizi e delle attività attraverso la predisposizione di report attraverso il Portale SAP, la rendicontazione coincide con la sottoscrizione dei relativi report di validazione e/o approvazione delle attestazioni a canone;
  - h) il cronoprogramma delle fasi di lavoro, le modalità ed i tempi di pagamento correlati ai tempi di rendicontazione di cui alla lettera g), in relazione ai costi non coperti da contributo di funzionamento;
  - i) gli eventuali indicatori idonei a verificare la qualità della prestazione svolta dalla Società, tenuto conto delle caratteristiche dell'intervento per cui si richiede l'assistenza della Società;
  - j) l'indicazione dei referenti per la Società e per le Direzioni competenti;
  - k) nei casi di trattamento di dati personali dovrà essere utilizzato lo schema – tipo di designazione a Responsabile del trattamento di cui all'Allegato A.1 alla dgr n. 812 del 19 novembre 2018;
  - l) la clausola di risoluzione in via amministrativa delle controversie;
  - m) le eventuali clausole integrative o derogatorie a quelle della presente Convenzione Quadro, definite per esteso e adeguatamente motivate, non suscettibili di interpretazione estensiva ad altri rapporti in essere tra le parti;
  - n) CUP del progetto per la parte di investimento, qualora già ottenuto.
7. Per gli incarichi aventi ad oggetto la prestazione di servizi informatici alla Giunta che comportino l'espletamento di una procedura di affidamento d'importo superiore alla soglia comunitaria, la Società informa preventivamente l'Unità Organizzativa Semplificazione, Trasformazione Digitale e Sistemi Informativi della Giunta per l'eventuale partecipazione ai gruppi di lavoro istituiti per l'elaborazione dei capitolati di gara. Per procedure di affidamento d'importo inferiore alla soglia comunitaria la Società, informa preventivamente l'Unità Organizzativa Semplificazione,

Trasformazione Digitale e Sistemi Informativi della Giunta.

8. Gli incarichi aventi ad oggetto lo sviluppo di sistemi/servizi informatici devono essere preventivamente vagliati dalla Unità Organizzativa Semplificazione, Trasformazione Digitale e Sistemi Informativi della Giunta al fine di garantire e preservare l'armonizzazione e la strategia di evoluzione complessiva del sistema informativo regionale.
9. Le Direzioni committenti e la Società effettuano le operazioni di verifica e validazione dei servizi e delle attività e predispongono e sottoscrivono il relativo report.
10. Gli interventi motivati di modifica o integrazione che determinano cambiamenti nei tempi e/o negli importi comportano la revisione formale dell'incarico, devono essere preventivamente comunicati per iscritto dalla Società e approvati dalle Direzioni committenti con le modalità di cui agli artt. 4 comma 5 e 5 comma 5.
11. Nel caso di incarichi in materia di ICT, per i quali viene utilizzato il Portale SAP, qualora le variazioni legate a ritardi di attività che non comportano la riprogrammazione delle spese (senza cambio della competenza della annualità del capitolo di finanziamento) la variazione non verrà effettuata tramite decreto, ma solo attraverso comunicazione allegata al Portale SAP.
12. Gli incarichi già sottoscritti continueranno ad essere gestiti e rendicontati secondo le modalità previste nello specifico incarico.

#### **Articolo 7 – Budget**

1. In attuazione della presente Convenzione Quadro, la Società si impegna a presentare il Budget, nei termini e nelle modalità previsti dall'art. 78 ter della l.r. n. 34/1978.
2. Il Budget è costituito dal Conto Economico preventivo e da una relazione accompagnatoria che indica la quota dei ricavi e i correlati costi suddivisi per natura (personale, acquisto di beni, servizi, ecc.).

#### **Articolo 8 – Modalità di finanziamento della Società**

1. Le modalità e termini di determinazione del contributo di funzionamento della Società sono stabilite dalla dgr n. 4147 del 30 dicembre 2020.
2. Il contributo di funzionamento annuo, comprensivo d'Iva all'aliquota tempo per tempo vigente, è definito nel documento tecnico di accompagnamento al bilancio regionale di previsione.
3. Il Contributo di funzionamento annuo viene erogato in tre tranches, a fronte di emissione di fattura, come di seguito esplicitato:
  - a. il 50% dell'ammontare complessivo entro il 31 gennaio di ogni anno;
  - b. il 40% entro il 31 luglio di ogni anno
  - c. il restante 10% a saldo previa rendicontazione di cui all'art. 10 comma 1.
4. La Giunta assicura la copertura finanziaria dei costi sostenuti per l'acquisto di cespiti a utilità pluriennale, necessari alla Società per lo svolgimento delle attività. A tal fine, ne verifica previamente l'effettiva esigenza, anche in relazione agli standard regionali.
5. La Società, per il perseguimento dell'oggetto sociale, potrà proporre alla Giunta regionale progetti di innovazione. La Giunta regionale, nell'approvare l'esecuzione di tali progetti, qualora i rispettivi costi non siano già coperti dal contributo di funzionamento, provvede in ordine alle risorse finanziarie necessarie.

#### **Articolo 9 – Incarichi finanziati con fondi comunitari o statali**

1. In riferimento alle iniziative a valere sulla Programmazione Comunitaria dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) e/o sulla Programmazione statale, la Società è tenuta a rispettare quanto previsto nella disciplina comunitaria e negli atti di esecuzione tempo per tempo vigenti, in particolare in relazione alla determinazione dei corrispettivi ed alle modalità di pagamento degli stessi, anche in deroga alla presente Convenzione Quadro.
2. Gli incarichi dovranno contenere, oltre a quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 6:
  - a) il CUP del progetto, ove disponibile;

- b) il riferimento al fondo che ne finanzia le attività con la ripartizione delle risorse percapitolo;
  - c) obiettivo e azioni del Programma di riferimento;
  - d) rispetto degli obblighi vigenti in tema di informazione e pubblicità.
3. Le attività svolte dalla Società, con proprio personale, nell'ambito della realizzazione di progetti finanziati da fondi comunitari o statali, sono esposte, valorizzate e rendicontate al fine della fatturazione dei costi interni, diretti e indiretti, secondo la disciplina propria di detti fondi come declinata nei singoli incarichi.
  4. I costi interni (diretti e indiretti) sono determinati dal costo del personale direttamente imputato alla commessa oltre ad una eventuale quota forfettaria di spese generali, nella misura massima ammissibile. Tali costi riferibili direttamente alle attività del singolo incarico non possono rientrare nel contributo di funzionamento ad eccezione dei casi in cui le risorse comunitarie o statali dedicate non abbiano più la capienza sufficiente. L'imposta sul valore aggiunto ed eventuali ulteriori spese non ammissibili ai sensi dei regolamenti comunitari dovranno trovare copertura finanziaria negli stanziamenti di bilancio regionale.

### **Articolo 10 – Rendicontazione e modalità di liquidazione**

1. Ai fini della rendicontazione finale del contributo di funzionamento, la Società invia alla Giunta - UO Presidio e Coordinamento delle Funzioni inerenti il SiReg la documentazione prevista nella dgr n. 4147 del 30 dicembre 2020, alle scadenze e con le modalità previste dalla stessa deliberazione.
2. Le voci di costo non finanziate dal contributo di funzionamento relative agli incarichi, saranno rendicontate alle Direzioni committenti dalla Società: la liquidazione di tali costi è a cura delle Direzioni committenti in relazione agli stati di avanzamento delle attività e/o alle scadenze contrattualmente previste. La quota figurativa di contributo di funzionamento è liquidata nell'ambito della liquidazione del Contributo di funzionamento dalla UO Presidio e Coordinamento delle funzioni inerenti al SiReg.
3. I pagamenti relativi ai costi non finanziati dal contributo di funzionamento sono correlati alle scadenze previste negli incarichi ed effettuati entro 30 giorni, a fronte di presentazione di fattura emessa dalla Società.
4. La Società rendiconta annualmente alle Direzioni Committenti le attività svolte attraverso una relazione esplicativa che evidenzia il rispetto della programmazione ovvero dia contezza delle modifiche intervenute. Per gli incarichi in materia di ICT si veda l'articolo 6, comma 6 lettera g;
5. In riferimento alle iniziative a valere sulla Programmazione Comunitaria dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), le modalità di rendicontazione di cui all'art. 9 seguiranno le indicazioni riportate nei singoli incarichi.
6. Al fine di consentire lo svolgimento dei controlli da parte dei soggetti preposti, la Società dovrà conservare tutta la documentazione anche eventualmente informatizzata relativa alla realizzazione degli incarichi, con l'obbligo di renderla disponibile durante eventuali verifiche in loco per una durata di 10 anni.

### **Articolo 11 – Spese di comunicazione**

1. Tutte le attività di comunicazione e promozione, anche digitale, svolte dalla Società, cioè le attività di comunicazione e promozione connesse alla realizzazione della *mission* statutaria e le attività di comunicazione e promozione legate agli incarichi previsti nel Programma pluriennale delle attività, dovranno essere segnalate nel Piano di Comunicazione di Regione Lombardia, preventivamente condivise con la UO Comunicazione della Giunta regionale negli aspetti strategici, creativi ed esecutivi e infine autorizzate dalla Commissione tecnica per la comunicazione, l'editoria e l'immagine ai sensi della l.r. 9/1990.
2. Per la fornitura dei servizi di comunicazione, la Società si avvale delle gare centralizzate, ove previste e aggiudicate, con conseguente snellimento delle procedure e razionalizzazione dei costi.
3. La Società è tenuta al rispetto delle percentuali annue stabilite dall'art. 15 della l.r. 33/2008 e s.m.i. per l'acquisto di spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazione di massa, in applicazione

dell'art. 41 del D.lgs. 177/2005, e provvede autonomamente alla comunicazione all'Autorità Garante per le Comunicazioni così come previsto dal Decreto regionale n. 14051 del 29 dicembre 2016. Le relative spese dovranno essere trasmesse in un prospetto di dettaglio anche alla UO Comunicazione della Giunta regionale.

#### **Articolo 12 – Modalità di svolgimento delle prestazioni nel periodo di transizione**

1. Le Parti individuano, ove necessario, negli incarichi le attività per le quali va data garanzia di continuità al fine di non pregiudicare i servizi affidati. Salvo formale comunicazione contraria da parte della Giunta, la Società si impegna, compatibilmente con le risorse finanziarie e umane disponibili, alla scadenza di tali attività a garantire, senza soluzione di continuità, l'esecuzione dei servizi in corso in conformità alle modalità (tecniche, economiche, ecc.) previste nei rispettivi incarichi originari e analogamente la Giunta si impegna a riconoscere il rimborso dei costi. La prosecuzione degli incarichi oltre i termini previsti deve, comunque, essere inserita nel programma delle attività e nel correlato prospetto di raccordo.

#### **Articolo 13 – Rapporti con la Giunta regionale, il Consiglio regionale e con gli Enti del SiReg**

1. La Giunta condivide annualmente con la Società gli obiettivi di attuazione del PRS tempo per tempo vigente e dei suoi aggiornamenti a cui la Società stessa deve contribuire nonché i tempi e le modalità per la loro attuazione e misurazione.
2. La Società opera in stretto raccordo con la Presidenza e con le Direzioni regionali competenti nei settori d'interesse, assicurando un costante rapporto funzionale e di collaborazione. L'UO Presidio e Coordinamento delle Funzioni inerenti il SiReg della Presidenza, in collaborazione con le Direzioni regionali coinvolte, cura i necessari raccordi con la Società.
3. La Società si impegna a comunicare alla Direzione committente l'avvenuta applicazione di penali al fornitore.
4. Gli Enti di cui all'allegato A1 della l.r. 30/2006 ed il Consiglio regionale che abbiano necessità di avvalersi della Società per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 3, sottoscrivono, anche ai sensi dell'art. 1 comma 3-bis della l.r. n. 27/2003, incarichi coerenti con quanto previsto nella presente Convenzione Quadro.
5. Gli incarichi devono sempre essere accompagnati da idonea documentazione attestante la copertura delle spese.
6. Di tali incarichi la Società informa Regione in occasione della sottoscrizione degli stessi e, comunque, in prossimità delle scadenze di cui ai precedenti artt. 4 e 5.

#### **Articolo 14 – Utilizzo degli spazi nelle sedi regionali**

1. La Giunta concede alla Società in comodato gratuito l'utilizzo degli spazi di proprietà regionale sitin nel Palazzo Sistema e/o Palazzo Pirelli al fine di insediare la propria sede centrale, in forza di unospecifico Accordo il cui schema è stato approvato con dgr n. 3189 del 26 febbraio 2015 (modificato con dgr n. 852 del 26 novembre 2018).
2. Nel suddetto accordo sono definiti ruoli e responsabilità, tipologie di servizi offerti, misure di sicurezza, nonché oneri e modalità di rimborso dei costi di gestione, in relazione agli spazi occupati dalla Società. La Società svolge attività di referente unico per gli aspetti gestionali e amministrativi in Palazzo Sistema e/o Palazzo Pirelli e le altre sedi regionali.
3. L'eventuale utilizzo di spazi presso altre sedi regionali è regolato da atti integrativi del suddetto Accordo.
4. Al fine di garantire la sicurezza negli immobili regionali, l'accesso a Palazzo Sistema e/o Palazzo Pirelli del personale della Società avente un contratto di lavoro di natura flessibile o consulenziale avviene attraverso il rilascio di un apposito badge "visitatore abituale". La Società è tenuta a richiedere alla competente struttura della Giunta l'autorizzazione di tali accessi e ad informarla tempestivamente in merito ad eventuali variazioni.

## **Articolo 15 – Relazioni periodiche, verifiche e contenzioso**

1. La Società presenta annualmente alla Giunta - UO Presidio e coordinamento delle funzioni inerenti il SiReg, entro la data di approvazione del bilancio di esercizio, una relazione informativa sulle principali attività, lo stato di avanzamento delle attività programmate, il rispetto della programmazione e la necessità di eventuali rimodulazioni, le misurazioni di qualità di cui al successivo art. 16, le proposte di miglioramento e/o superamento di eventuali criticità. La relazione, in particolare, evidenzia, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1 secondo comma della l.r. 16 dicembre 2021 n. 23 (Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2021), l'attività svolta dalla Società nell'esercizio delle funzioni di centrale di committenza, soggetto aggregatore e stazione unica appaltante. La Giunta - nel rispetto dei poteri di sorveglianza che le norme vigenti attribuiscono alle Autorità competenti - si riserva la più ampia facoltà di richiedere agli organi amministrativi e di controllo della Società ogni informazione in merito all'andamento dell'attività, ai principali aspetti gestionali e ai riflessi sul risultato d'esercizio nonché di effettuare i controlli di audit e le verifiche ispettive previste dalla l.r. 17/2014.
2. La Società comunica preventivamente alla Giunta - UO Presidio e Coordinamento delle Funzioni inerenti al SiReg, la volontà di acquisire incarichi al di fuori di quelli commissionati dalla Giunta stessa e dagli altri Enti di cui all'allegato A 1 della l.r. 30/2016. Tali incarichi, nei limiti consentiti (meno del 20% del fatturato), sono subordinati al conseguimento di economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.
3. La Società inoltre comunica con tempestività alla Presidenza, Direzione Centrale Affari Istituzionali ogni notizia relativa a vertenze, in atto o potenziali, nonché l'apertura di procedimenti arbitrari o erariali dai quali possano derivare pregiudizi a carico di Regione Lombardia.
4. La Società si impegna a utilizzare il proprio Ufficio Legale interno per ogni circostanza attinente all'ambito dei servizi legali. Qualora non sia possibile, verifica la possibilità di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura regionale richiedendolo direttamente agli uffici della stessa. Nel caso in cui l'Avvocatura regionale autorizzi il ricorso a professionisti esterni per il patrocinio legale e/o la consulenza legale, la Società si impegna ad affidare tali incarichi nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, rotazione e imparzialità. In assenza del rispetto della clausola di cui al presente comma, le spese per incarichi affidati a legali esterni non potranno essere rimesse dalla Giunta a qualsiasi titolo.

## **Articolo 16 – Misurazione della qualità**

1. Al fine di promuovere un continuo miglioramento della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia delle prestazioni e dei servizi resi e di operare un monitoraggio che supporti nella verifica relativa al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel programma di attività, le Direzioni committenti, a conclusione di ciascun incarico, restituiscono alla UO Presidio e Coordinamento delle funzioni inerenti il SiReg della DG Presidenza e alla Società un questionario di *customer satisfaction* secondo il format approvato con dgr n. 1132 del 28 dicembre 2018 e s.m.i e allegato all'incarico.
2. Le Parti condivideranno tutti i risultati delle analisi di *customer satisfaction* in modo da sviluppare congiuntamente i piani di miglioramento del servizio e delle forniture.

## **Articolo 17 – Valutazioni delle prestazioni**

1. La Giunta può effettuare periodiche analisi delle prestazioni rese dalla Società, sulla base degli indicatori ritenuti più opportuni anche effettuando confronti con operatori di analoga natura e caratteristiche, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle prestazioni stesse.
2. Le analisi di cui al comma 1 possono essere funzionali anche alla valutazione di congruità di cui all'art. 192 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, come già avvenuto con l'emanazione del Decreto dirigenziale n. 7130 del 15 giugno 2017.
3. Per le tariffe relative ai profili professionali impiegati in servizi connessi ad appalti di lavori e rinvenibili sul mercato (attività di supporto tecnico al RUP- verifica e validazione dei progetti; progettazione, fattibilità tecnica, definitiva, esecutiva; coordinamento per sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione; direzione lavori; direzione operativa – architettonica, impiantistica, strutturale; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi

specialistici; altre figure professionali non specificate) ai fini della valutazione di cui all'art. 192 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 si fa riferimento ai costi previsti dal D.M. 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello quantitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del decreto legislativo n. 50/2016", come già avvenuto anche con la dgr n. 194 dell'11 giugno 2018.

#### **Articolo 18 – Obblighi in materia di riconciliazione e consolidamento dei conti**

1. La Società fornisce, entro il 31 marzo di ogni anno, il prospetto di riconciliazione dei propri crediti e debiti nei confronti di Regione Lombardia, col supporto delle Direzioni della Giunta regionale competenti per materia. Tale riconciliazione come previsto dall'art. 11, comma 6, lettera j) del decreto legislativo 118/2011 deve essere asseverata dall'organo di revisione della Società.
2. La Società può iscrivere nell'attivo del proprio bilancio d'esercizio crediti nei confronti di Regione Lombardia solo in presenza del relativo impegno contabile (debito) iscritto a bilancio da Regione Lombardia.
3. La Società deve, altresì, fornire alle Direzioni regionali competenti gli elementi e le attestazioni necessarie per un corretto e concordato processo di riaccertamento ordinario dei residui passivi da parte di Regione Lombardia, attività propedeutica ad una corretta riconciliazione delle poste infragruppo.
4. In riferimento alla predisposizione del bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica di Regione Lombardia, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la Società è tenuta, in base alle direttive e alle tempistiche fissate dagli uffici della Giunta regionale, a fornire tutti i dati ed elementi necessari alla corretta predisposizione del documento, compresa una riclassificazione del proprio bilancio secondo gli schemi previsti dal soprarichiamato D.Lgs. 118/2011.

#### **Articolo 19 – Decorrenza e durata**

1. La presente Convenzione Quadro ha efficacia dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.
2. Entro 6 mesi dalla scadenza, le parti si attivano per la definizione della nuova Convenzione.

#### **Articolo 20 – Patto di riservatezza e trattamento dati personali della Giunta regionale**

1. La Società si impegna a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti alla presente Convenzione Quadro, anche successivamente alla cessazione della stessa, le notizie riservate di cui sia venuta a conoscenza e come tali definite dalla Giunta.
2. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula della presente convenzione quadro o dei singoli incarichi verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
3. Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è Regione Lombardia nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente. Ai sensi dell'art. 28 par. 1 del GDPR, Regione Lombardia, in qualità di titolare del trattamento, individua ARIA Spa, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale responsabile del trattamento dei dati del Titolare in quanto Società che presenta le garanzie necessarie e sufficienti per mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate affinché il trattamento rispetti i requisiti della vigente normativa e la tutela degli interessati.
4. Ai sensi dell'art. 28 par. 2 del GDPR, la Società, in qualità di Responsabile del trattamento, potrà ricorrere alla nomina di ulteriori Responsabili solo previa autorizzazione scritta, generale o specifica, da parte della Giunta regionale (come da contenuto dell'Allegato A.1 della dgr n. 812 del 19 novembre 2018).
5. L'individuazione degli ulteriori Responsabili del trattamento di cui sopra dovrà essere preventivamente resa nota alla Giunta regionale, al fine di consentire a quest'ultima di manifestare eventuale formale opposizione alla nomina entro e non oltre il congruo termine di quindici giorni dalla ricezione formale della comunicazione della Società, decorso il quale la stessa Società potrà procedere all'effettuazione delle designazioni normativamente previste nei

confronti dei Responsabili individuati.

6. Ai sensi dell'art. 28 par. 3 del GDPR, all'interno dell'apposito atto giuridico bilaterale che vincola il responsabile al titolare, (come da allegati approvati con dgr n. 812 del 19 novembre 2018) sono disciplinati i trattamenti, la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati e la categoria degli interessati, gli obblighi e diritti del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento da quest'ultimo nominato mediante il medesimo atto bilaterale.
7. Qualora la Società ai sensi del comma 4 precedente, ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nell'atto giuridico bilaterale previsto dal precedente comma 5, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

### **Articolo 21 – Responsabilità e manleva**

1. La Società è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni commissionate ai sensi della presente Convenzione Quadro. La Società sarà ritenuta responsabile di ritardi o inesattezze, qualora alla stessa imputabili.
2. L'attività di verifica e controllo sull'esattezza degli adempimenti della Società è di competenza della Giunta e, per essa, delle Direzioni committenti.
3. Nei casi in cui la Direzione committente ritenga di rinunciare alle prestazioni richieste alla Società è tenuta a darne un congruo preavviso, riconoscendo alla medesima i costi sostenuti, nonché l'eventuale refusione delle spese già sostenute purché debitamente documentate.

### **Articolo 22 – Definizione delle controversie**

1. Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione Quadro che dovessero insorgere tra la Giunta e la Società, qualunque sia la loro natura, verranno risolte in via amministrativa.
2. A tal scopo, qualora la Società abbia pretese da far valere deve comunicare la propria domanda alla Giunta regionale la quale provvederà su di essa nel termine perentorio di 45 giorni dalla ricevuta notifica.
3. Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi accertamenti, sarà facoltà della Giunta stabilire e comunicare, prima della scadenza del termine di cui al precedente comma, un nuovo termine entro cui adottare la relativa decisione.

### **Articolo 23 – Modifiche alla convenzione quadro**

1. Qualsiasi modifica le parti concorderanno di apportare al testo della presente Convenzione Quadro costituirà atto aggiuntivo da approvarsi con apposita deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.  
Milano,

Per Regione Lombardia ----- Il Dirigente competente	Per ARIA S.p.A. ----- L'Amministratore Unico
---	---